



## UFFICIO GIUDICE DI PACE DI VARESE

SEZIONE 01 Viale Milano 13

**Si comunica a:**

Avv. SAVINO DI TOMMASO  
VIA MORAZZONE 8  
21100 VARESE  
VA

---

Avv. GIOVANNI CALABRESE  
P.ZZA VOLTA, 28  
22100 COMO  
CO

---

**Comunicazione di cancelleria**

**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **29/2016** - **RITO ORDINARIO**  
*Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno*

Giudice: **DEL RE FABIO**

Depositata Sentenza Numero: **430/2016** in data : **20/05/2016**

Parti nel procedimento

*Attore Principale*

**BRADANINI SNC**

Difeso da:  
SAVINO DI TOMMASO

*Convenuto Principale*

**AXA ASSICURAZIONI SPA**

Difeso da:  
GIOVANNI CALABRESE

**vedi P.Q.M. allegato**

SENT. n. 430/16  
R.G. n. 29/16  
C.P. n. 2370/16

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**Il Giudice di Pace di Varese**

In persona del dott. Fabio Del Re, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al numero 29 del Ruolo Generale dell'anno 2016,  
promossa da

**Carrozzeria Bradanini Snc di Maggioni Marzio e Mattia**, con l'Avv.  
Massimo Zanetti ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Savino Di  
Tommaso, in Varese, Via Morazzone 8

**attrice -**

**contro**

**Axa Assicurazioni Spa**, con l'avv. Giovanni Calabrese con studio in  
Como, Piazza Volta n. 28 ed ivi elettivamente domiciliata

**-convenuta-**

Oggetto: risarcimento danni da circolazione veicoli

Conclusioni delle parti: come precisate all' udienza del 20.05.16

**Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto citazione ritualmente notificato, la Carrozzeria Bradanini Snc di Maggioni Marzio e Mattia ha convenuto in giudizio la Axa Assicurazioni Spa per sentirla condannare al risarcimento in suo favore, quale cessionaria del relativo diritto di credito, del danno occorso a Santo Alessandro Scalamato, proprietario del veicolo Fiat Punto targato DR389BT, urtato dalla Suzuki targata DS227HE di Debora Pantano che procedeva in retromarcia, in Varese, Piazzale Kennedy. Chiedeva, per l'effetto, nella sua qualità di cessionaria del credito, che la convenuta fosse condannata a risarcire il danno derivato dal sinistro pari ad € 838,27 oltre ad € 126,88 a titolo di ristoro delle spese legali sostenute in fase stragiudiziale.

Si costituiva la Axa Assicurazioni Spa eccependo la nullità del contratto di cessione del credito per svolgimento di attività finanziaria

ai sensi dell'art. 106 TUB da parte di soggetto non autorizzato, con conseguente carenza di legittimazione dell'attrice. Nel merito, contestava la prova dell'esistenza del danno e la sua congruità.

Ad esito del deposito delle memorie ex art. 320 cpc, senza istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.05.16.

Sulla dedotta nullità della cessione del credito per svolgimento di attività finanziaria da parte di soggetto non autorizzato ai sensi dell'art. 106 TUB, l'eccezione appare infondata in ragione del fatto che la cessione in favore dell'attrice è avvenuta senza alcuna dazione in denaro in favore del cedente, è stata dunque gratuita e dunque non configura "finanziamento" (cfr. sent. n. 1996/2011 Trib. Venezia).

Essendo la cessione un contratto a causa variabile (così Cass. Civ. 15 maggio 1974 n. 1936) lo schema contrattuale a cui si richiama non è necessariamente quello della vendita, e certamente non lo è nel caso in cui non vi sia alcun pagamento di prezzo da parte del cessionario né alcun profitto in capo allo stesso. Né rileva che l'attrice consegua un vantaggio commerciale dalla cessione (consistente, ad esempio, nell'ottenere un debitore solvibile presso il quale pretendere il compenso del proprio lavoro) né che possa ottenere, in caso di ritardo nell'adempimento, il pagamento di interessi e di danno da ritardo. Il primo vantaggio, infatti, non è assimilabile ad un prezzo, mentre il secondo attiene alla natura del debito ceduto e non deriva in alcun modo dall'operazione di cessione.

Nel merito, non v'è controversia sull'esistenza del diritto risarcitorio ceduto ma unicamente contestazione sulla sua congruità. Indubbio è che la fattura prodotta dall'attrice non possa costituire fonte di prova trattandosi di documento dalla stessa formata, avente unicamente rilevanza fiscale. La convenuta ha comunque prodotto la stima effettuata dal proprio perito che, comparata con la fattura di riparazione, si differenzia unicamente nel costo della manodopera

che è stata quantificata dall'incaricato della convenuta in € 30,00 e dall'attrice in € 45,00 ad ora.

La comunicazione della Confartigiano prodotta con la memoria ex art. 320 cpc dall'attrice ha valore meramente informativo, come ivi precisato. L'indicazione del prezzo massimo di € 45,00 consente di rilevare come l'attrice nella sua libertà di scelta imprenditoriale abbia inteso applicare la tariffa massima verificata sul territorio dall'associazione di categoria di appartenenza. Va però considerato che tale prezzo non è stato applicato solo nel caso di specie, ma come risulta dal listino che l'attrice ha prodotto (e che risulta depositato in camera di commercio) trattasi di valore normalmente applicato a tutti i clienti. Non può dunque ritenersi che l'attrice abbia maggiorato i prezzi per tale operazione e che pertanto abbia cercato di conseguire un vantaggio non dovuto nella sua qualità di cessionaria del credito.

Per l'effetto il costo di riparazione deve essere ritenuto congruo laddove in tale nozione deve necessariamente rientrare, in mancanza di vincoli contrattuali, l'oscillazione di prezzo che può esistere tra riparatori e purchè queste oscillazioni siano contenute nella fascia di prezzi normalmente applicati sul territorio (tenuto conto dei valori minimi e massimi).

Per quanto concerne poi il costo del noleggio, pari ad € 38,00, la lettera di noleggio prodotta sub doc. 10 è idonea a ritenere provata la consegna del veicolo, in quanto documento controfirmato anche dal proprietario del veicolo. La durata del noleggio, un giorno, è poi compatibile con la durata della riparazione.

Per quanto concerne le spese stragiudiziali, il carteggio prodotto in atti dall'attrice documenta la necessità della stessa di rivolgersi ad un legale a fronte del rifiuto della convenuta di risarcire il danno e, dunque, ha costituito spesa necessaria, conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. del rifiuto opposto da chi avrebbe dovuto

M

erogare il dovuto. La somma richiesta di € 100,00 oltre accessori per un totale di € 126,88 appare congrua tenuto conto dell'attività documentata in atti (esame questione e redazione lettera di intervento).

Per l'effetto di quanto sopra esposto, la convenuta deve essere condannata a risarcire all'attrice la somma di € 838,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro il 3.03.15, al saldo effettivo nonché € 126,88 oltre interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta nella misura indicata in dispositivo.


#### PQM

Il Giudice di Pace di Varese, definitivamente pronunciando,

- condanna la convenuta a risarcire il danno e, per l'effetto, a pagare all'attrice la somma complessiva di € 965,15 oltre rivalutazione e interessi come indicati in motivazione;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che quantifica in € 55,57 ed € 350,00 per competenze oltre R.s.g. 15%, CPA ed IVA.

 Sentenza esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Varese, il <sup>30</sup>19 Maggio 2016

  
Il giudice di pace

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Varese, 20 MAG. 2016  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Emanuela MICHELI